

LIGURIA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.1 Imposte Regionali**

Imposta concessioni statali beni demaniali
ARISGAM
IRAP
Maggior gettito IRAP 2006
Addizionale regionale IRPEF
Imposta regionale sulle emissioni sonore aeromobili
Imposta regionale benzina per autotrazione
Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi

UPB 1.1.2 Tasse

Tasse concessioni regionali
Tassa concessioni pesca
Tassa automobilistica
Rimborso minori entrate tassa automobilistica
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Tassa esercizio professione venatoria
Tassa per aprire agenzie di viaggio
Tassa abilitazione professionale
Tassa reg. diritto allo studio universitario

cat. 2**Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali****UPB 1.2.01 Compartecipazione regionale all'IVA**

Quota Compartecipazione regionale
Compartecipazione IVA maggior gettito anni arretrati
Compartecipazione IVA maggior gettito anno 2006

UPB 1.2.02 Quote regionali di tributi erariali

Quota accisa benzina autotrazione
Quota accisa gasolio autotrazione

EMILIA ROMAGNA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.1 Imposte**

Imposta regionale sulle concessioni statali beni del demanio
Arisgam
Imposta regionale sulle emissioni sonore aeromobili
IRAP
Addizionale regionale IRPEF

UPB 1.1.2 Tasse

Tassa concessioni regionali caccia e pesca
Tassa concessioni regionali
Tassa fitosanitaria regionale
Tassa abilitazione professionale
Tassa automobilistica
Rimborso minori entrate tassa automobilistica
Tassa reg. diritto allo studio universitario

UPB 1.1.3 Tributi Speciali

Tassa speciale deposito in discarica rifiuti solidi

cat. 2**Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali****UPB 1.2. Compartecipazione tributi erariali**

Quota accisa sulle benzine
Compartecipazione accisa gasolio
Compartecipazione regionale all'IVA

TOSCANA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.00.01.1 Imposte e tasse**

Imposta sulle concessioni statali beni demaniali
Entrate derivanti da attività di accertamento di tributi regionali diversi
IRAP
Addizionale IRPEF
Tributo speciale per deposito in discarica rifiuti
Violazioni tributarie
Imposta emissioni sonore aeromobili
ARISGAM

UPB 1.00.02.1 Entrate Tributarie

Tassa concessioni regionali
Tassa Automobilistica
Riscossione coattiva tributi regionali
Proventi da sanzioni amministrative
Tasse universitarie
Tassa abilitazione esercizio professionale
Proventi da sanzioni per inquinamento idrico

cat. 2**compartecipazione tributi erariali e accise**

Compartecipazione regionale IVA
Rideterminazione aliquote compartecipazioni erariali
Quota regionale accisa sulla benzina
Quota regionale accisa sul gasolio per autotrazione

UMBRIA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.01 Imposte e tasse**

Imposta sulle concessioni statali beni demaniali
IRAP
Addizionale IRPEF
Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili
Tassa automobilistica regionale
Imposte regionale sui rifiuti solidi
ARISGAM
Imposta sulla benzina per autotrazione
Tassa per il diritto allo studio universitario
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Proventi addiz. reg. derivanti dall'utilizzazione del demanio idrico

UPB 1.1.02 Proventi per trasgressioni**cat. 2****Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali o quote di essi devoluti alle Regioni****UPB 1.2.01 Quote di tributi erariali**

Compartecipazione regionale IVA
Quota regionale compartecipazione accisa sul gasolio
Quota regionale accisa sulla benzina

UPB 1.2.01 Altre devoluzioni

Fondo di compensazione ex art.42 d.lgs .n..466/1997
Fondo perequativo nazionale

MARCHE
Titolo I
cat. 1**Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.00.01.1 Imposte e tasse**

Imposta sulle concessioni statali beni demaniali
Proventi tasse concessione regionale venatoria
Tassa automobilistica evasa e relative sanzioni
Proventi tassa automobilistica
Conguagli tassa automobilistica anni pregressi
Tassa concessione in materia di pesca
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi
ARISGAM
Proventi derivanti da canoni statali di concessione per le utenze di acqua pubblica
Accisa sulla benzina
Tassa abilitazione esercizio professionale
Concessioni per la coltivazione di idrocarburi
Imposta regionale emissioni sonore aeromobili

UPB 1.00.01.2 Rettifica Tributi propri

Addizionale IRPEF
IRAP
Addizionale RPEF Sanità
Compartecipazione IVA
IRAP gettito manovra fiscale
Compartecipazione IVA trasferimenti aboliti
Accisa sul gasolio per autotrazione

cat. 2
Altre Entrate Tributarie**UPB 1.00.02.1 Entrate Tributarie**

Risorse provenienti dal fondo perequativo nazionale
Assegnazione per acquisto autovetture ecologiche

LAZIO
Titolo I
cat. 1**Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.1 Tributi propri**

Tassa regionale diritto allo studio
Add. Reg. canone utenze acqua
Tassa automobilistica
Tassa abilitazione esercizio professionale
ARISGAM
Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
Imposta regionale concessioni statali
Gettito imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Tassa fitosanitaria

UPB 1.1.2 IRAP

IRAP
Quota fondo perequativo
UPB 1.1.3 Recuperi Tributi Propri
Quota tassa automobilistica anni precedenti
Quota fondo perequativo anni precedenti

cat. 2
Gettito tributi erariali o quote di essi devolute alle Regioni**UPB 1.2.1**

Quota accisa sulla benzina
Addizionale IRPEF
IVA
Entrate aggiuntive destinate alla copertura disavanzi sanità

ABRUZZO**Titolo I****cat. 1****Tributi propri della Regione****UPB 001 Imposte**

Addizionale regionale all'imposta sul consumo del gas metano

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

UPB 002 Tasse

Tassa concessioni regionali

Tassa abilitazione esercizio venatorio

Tassa rilascio licenza pesca acque interne

Tassa abilitazione ricerca tartufi

Tassa concessione apertura farmacie

Tasse automobilistiche regionali

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi

Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale

Quota prodotto concessioni coltivazione idrocarburi per regioni a statuto ordinario

UPB 003 Atri Tributi

Imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali e del patrimonio indisponibile

Imposta concessioni statali dei beni del demanio marittimo

Imposta regionale attività produttive (IRAP)

Addizionale IRPEF

Cat .2**Quote tributi erariali devolute alla Regione**

Trasferimento dallo stato della quota di accisa sul gasolio

Trasferimento dallo stato della quota di accisa sulla benzina

Compensazione minor gettito accisa benzina

Compartecipazione regionale all'IVA

MOLISE**Titolo I****cat. 1****Tributi propri della Regione****UPB 001 Imposte**

Imposta concessioni statali beni demaniali

Imposta regionale sui canoni demaniali

Addizionale regionale all'imposta sul consumo del gas metano

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

UPB 002 Tasse

Tasse concessioni regionali per autorizzazione commercio su aree pubbliche

Tasse concessioni regionali

Tassa concessione regionale esercizio caccia

Tassa concessioni faunistico venatorie

Tassa concessione regionale esercizio pesca

Tassa raccolta tartufi

Tassa automobilistica

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale

Tasse regionale diritto allo studio

Tassa per partecipazione a concorso conferimento sedi farmaceutiche

UPB 003 Atri Tributi

Compensazione entrate per effetto soppressione tassa automobilistica rimorchi e semi rimorchi

Compensazioni minori entrate legge n. 311/2004

Compensazioni minori entrate legge n.296/2006

UPB 004 IRAP

Imposta regionale sulle attività produttive

UPB 005 addizionale IRPEF

Addizionale regionale IRPEF

cat. 2**Tributi erariali quote devolute alla Regione****UPB 006 Accisa erariale sulla benzina**

Quota devoluta dallo Stato per l'accisa sulla benzina

UPB 007 compartecipazione regionale all'IVA

Compartecipazione regionale imposta sul valore aggiunto

CAMPANIA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.70 Imposte sulle concessioni statali**

Imposta concessioni statali beni demaniali

UPB 1.71 Tasse

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

Tasse sulle concessioni regionali

Contributo regionale derivante dall'estrazione di materiale dai giacimenti per attività di cava

UPB 1.71 Tassa automobilistica

Tassa automobilistica regionale

Compensazione minori entrate per l'esenzione dalla tassa automobilistica

Rimborso mancato introito per riduzione della tassa

Recupero omessi pagamenti

Recupero per annualità pregresse

UPB 1.73 Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi**UPB 1.74 ARISGAM**

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile

imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti

UPB 1.75 Tassa reg. diritto allo studio universitario**UPB 1.76 IRAP**

Imposta regionale sulle attività produttive

IRAP a saldo finanziamento ordinario

UPB 1.77 Addizionale regionale IRPEF**UPB 1.78 Accisa sulla benzina**

Quota imposta regionale benzina autotrazione

Quota accisa regionale benzina autotrazione

Compensazione della perdita del gettito realizzata nell'anno 2004

UPB 1.79 Compartecipazione regionale all'IVA

Contributi sanitari

Compartecipazione al gettito nazionale

Compartecipazione al gettito nazionale a saldo del finanziamento ordinario

cat. 2**Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali**

Quota Compartecipazione regionale

Quota spesa sanitaria finanziata

Compartecipazione IVA fondo perequativo anni 2002 2003

Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2004

Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2005

Quota accisa gasolio

Recupero minori entrate

PUGLIA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.01 Tasse e altri tributi regionali**

Tassa concessioni regionali

Tassa automobilistica

Tassa speciale deposito in discarica rifiuti solidi

Tassa esercizio professione venatoria

Tassa reg. diritto allo studio universitario

Tassa rilascio certificati universitari e abilitazione professionale

Introiti rinvenienti da pagamento tasse regionali rilascio concessioni

Aliquota prodotto coltivazione idrocarburi

UPB 1.1.02 Imposte Regionali

Addizionale regionale IRPEF

IRAP al netto delle quote riservate allo Stato

Gettito IRAP

ARISGAM

Contributi sorveglianza aziende TPL

Imposta regionale sulle emissioni sonore aeromobili

Imposta regionale concessioni aree demaniali marittime

cat. 2**Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali****UPB 1.2.01 Compartecipazione regionale all'IVA**

Quota Compartecipazione regionale

Quota spesa sanitaria finanziata

Compartecipazione IVA fondo perequativo anni 2002 2003

Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2004

Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2005

UPB 1.2.02 Accisa sulla benzina

Quota accisa benzina autotrazione

Quota imposta regionale benzina autotrazione

Quota accisa gasolio

Recupero minori entrate

BASILICATA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****UPB 1.1.01 Imposte**

proventi addizionale imposta erariale di trascrizione
Imposta regionale sulle concessioni statali
Arisgam

UPB 1.1.02 Tasse

Tassa su ispezioni farmacie e gabinetti radiologici
Tassa concessioni regionali
Tassa annuale concessione tartufo
Tassa automobilistica
Tassa speciale deposito in discarica rifiuti solidi
Tassa esercizio professione venatoria
Tassa concessioni regionali pesca
Tassa reg. diritto allo studio

UPB 1.1.03 IRAP**UP*B 1.1.04 Addizionale regionale IRPEF****UPB 1.1.05 Quota regionale accisa sulla benzina****UPB 1.1.06 Altri tributi propri****cat. 2****Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali****UPB 1.2.01 Compartecipazione regionale all'IVA**

Compartecipazione regionale
Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anni 2002 2003
Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2004
Maggiori introiti derivanti dal fondo perequativo anno 2005

UPB 1.2.02 Compartecipazione all'aliquota del prodotto di coltivazione idrocarburi**UPB 1.2.03 altre entrate per gettito tributi erariali**

Compensazione riduzione accisa benzina
Compartecipazione accisa gasolio
Compartecipazione gettito tributi erariali oneri funzioni trasferite

CALABRIA**Titolo I****cat. 1****Entrate derivanti da tributi propri della Regione****R.A. UPB 1.1.01 Imposte**

Imposta regionale sulle concessioni statali
Arisgam

Add. reg. canone utenze acqua

R.A. UPB 1.1.02 Tasse

Tassa concessioni regionali
Tassa esercizio professione venatoria
Tassa reg. diritto allo studio
Tassa per rilascio autorizz. costruzione impianti per prod. Energia
Riscossione tassa aut. non versate

R.A. UPB 1.1.03 Altri tributi propri

Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Entrate derivanti dalla produzione di idrocarburi
Proventi dall'utilizzo di risorse del demanio idrico

R.V. UPB 1.1.04 IRAP**R.V. UPB 1.1.05 Addizionale regionale IRPEF****R.A. UPB 1.1.06 Compensazione perdita entrate tributarie proprie****cat. 2****Entrate derivanti dal gettito di tributi erariali****R.A. UPB 1.2.01 Accisa sulla benzina**

Quota accisa benzina per autotrazione
Quota accisa gasolio per autotrazione

R.V. UPB 1.2.02 Compartecipazione regionale all'IVA**UPB 1.2.03 Assegnazioni a titolo di fondo perequativo**

R.V. Quota del fondo perequativo nazionale

R.A. Quota del fondo di compensazione interregionale

R.A. UPB 1.2.04 Compensazione perdite entrate tributarie di natura erariale

Al riguardo, occorre ricordare che, a partire dalla finanziaria per il 2006, che non solo prevede l'innalzamento delle aliquote ma lo rende automatico ed obbligatorio in caso di disavanzi Sanità, si è prodotta una variazione di tendenza, proseguita con la finanziaria per il 2007, tale per cui per le Regioni che hanno predisposto piani di rientro della spesa in eccesso

nel settore Sanità, sono stati previsti incrementi automatici nel caso che detti risanamenti non ottengano i risultati attesi.

Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2007, solo per memoria devesi rammentare che la stessa ha determinato, fra l'altro, il superamento temporaneo del blocco della leva fiscale autonoma per l'addizionale IRPEF e per l'IRAP, con la modifica delle relative basi imponibili e per quest'ultima, in particolare, l'introduzione di norme volte alla riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale", consentendo una deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP e la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato, nonché la compensazione del mancato gettito relativo alla predetta riduzione della base imponibile, all'interno del sistema di finanziamento previsto dal d.lgs. n.56/2000. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto la compartecipazione regionale all'accisa sul gasolio da autotrazione a parziale compensazione della riduzione, registrata negli ultimi anni, delle risorse introitate a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine e l'attuazione della riforma del sistema di tariffazione della tassa automobilistica regionale.

La Finanziaria 2008 ha apportato ulteriori novità nella disciplina dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, prevedendone, innanzitutto, la regionalizzazione a partire dal 1° gennaio 2009, in attesa della completa attuazione dell'art.119 della Cost. Le Regioni, al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita adottato dalla UE e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fissati a livello europeo, non possono modificare le basi imponibili ma, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. È prevista, altresì, l'adozione di appositi regolamenti regionali per la disciplina della liquidazione dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP che, nel frattempo, continua ad essere regolata in forza delle vigenti disposizioni. Inoltre, la legge finanziaria per il 2008 (art.1, comma 295) ha riconosciuto alle Regioni una quota di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione sostitutiva di una serie di trasferimenti erariali; norma che ha trovato concreta attuazione in forza dei decreti MEF dell'11 gennaio e del 6 febbraio 2008.

Infine, con la manovra estiva attuata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 133, è stato confermato il blocco per il triennio 2009-2011, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere impositivo degli enti locali, consistente nell'impossibilità per questi ultimi di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; blocco già imposto, peraltro, ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 concernente "Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n.126.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il D.L. n.112/2008 rappresenta per l'esercizio 2009 la vera e propria manovra di finanza pubblica rispetto alla legge finanziaria, che, diversamente dal solito, non contiene misure di rilancio dell'economia, né interventi micro-settoriali, ma solamente una serie di proroghe, temporanee o a regime, di agevolazioni già esistenti, e le tabelle recepiscono le disposizioni del citato decreto legge, fra cui l'ampliamento della base imponibile dell'IRAP, a partire dall'anno di imposta 2008, per banche, assicurazioni e società di intermediazione finanziaria, il ripristino del Fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale, i cui stanziamenti erano stati soppressi dal D.L. n.93/2008 ed, infine, la creazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo unico per i trasferimenti regionali, in attesa dell'attuazione completa dell'art.119 del Cost.

Nel prospetto qui di seguito si riportano le principali agevolazioni e maggiorazioni applicate dalle Regioni come eccezione alla regola delle aliquote IRAP stabilite ex artt. 16 e 45 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Piemonte	A decorrere dal 01/01/05 aliquota del 2,25% che per il periodo di imposta 2007 sale al 5,25 a regime
Lombardia	Banche ed enti finanziari ed imprese assicuratrici 5,75% dal 01.01.2002 dal 01.01.2003 l'aliquota scende al 5,25% ONLUS imprese e cooperative di produzione e di lavoro esenti dal 01012003
Veneto	A agevolazioni per le nuove imprese giovanili, per quelle femminili e le cooperative sociali con aliquota del 3,25% dal 01.01.2007 aliquota del 3,70% maggiorazioni dell'1% per i soggetti di cui agli artt.6 e 7 del d.lgs.446/1997 esenti cooperative sociali
Liguria	A agevolazioni nei confronti delle cooperative sociali a e delle organizzazioni di volontariato aliquota del 3% che sale al 3,25% per altri tipi di agevolazioni quali associazioni di promozione sociale e cooperative sociali e loro consorzi
E. Romagna	A agevolazioni ONLUS e cooperative sociali e ONG riconosciute aliquota del 3,25% maggiorazioni per le attività economiche rientranti in alcune categorie aliquota del 5,25%
Toscana	A agevolazioni per ONLUS e cooperative sociali, costituzione di nuove imprese giovanili aliquota del 3,25% imprese ubicate nei comuni interamente montani aliquota del 3,75% esenzione per esercizi commerciali posti in zone montane maggiorazione per banche ed altri enti e società finanziarie aliquota del 4,4%
Umbria	A agevolazioni ONLUS e cooperative sociali aliquota del 3,50% e per le società cooperative di lavoro aliquota del 3,75%
Marche	Maggiorazione generalizzata aliquota 5,15% che non si applica per i soggetti che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato annuo per lavorazioni in conto terzi nei settori tessile e abbigliamento, per le imprese giovanili di nuova costituzione nel territorio regionale ONLUS settore ricerca e sviluppo settore attività dello spettacolo ed intrattenimento aliquota del 4,25% aliquota del 3,25% alle cooperative sociali di cui alla legge n.391/1981 dal 01.01.2005 agevolazioni per imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato, imprese rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese che abbiano assunto personale, registrato almeno un brevetto, conseguito certificazioni come ISO 9001, EMAS, SA8000
Lazio	A agevolazioni nei confronti di nuove imprese giovanili e femminili, agricoltura, caccia e pesca, industrie alimentari, agenzie di viaggio cooperative sociali aliquota del 3,25% editoria, informatica, alberghi ristoranti e assicurazioni agenzie di stampa aliquota del 4,25% riparazione motocicli vendita carburanti al dettaglio aliquota 5% intermediazione finanziaria 5,75%
Abruzzo	A agevolazioni condizionate nei confronti di società commerciali e di persone aliquota del 3,25% con produzione non inferiore ai 100.000 euro realizzata in territori montani farmacie rurali sussidiate aliquota del 2,75% ONLUS aliquota del 3,25% ³
Molise	A agevolazioni condizionate a favore dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del d.lgs n. 446/1997 limitatamente al valore della produzione realizzato nei comuni in provincia di Campobasso lesionati dal sisma, le nuove imprese costituite sul territorio regionale le imprese giovanili e quelle femminili le ONLUS, le società sportive dilettantistiche aliquota del 4,25% maggiorazioni con aliquota massima per banche e grande distribuzione
Campania	Maggiorazione generalizzata sospesa solo nei confronti di nuove imprese e imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato
Puglia	Esenzione per le ONLUS
Basilicata	A agevolazioni per ONLUS e cooperative sociali aliquota del 3,25%
Calabria	

1.10 La manovra finanziaria nelle leggi finanziarie regionali per il 2009

La manovra finanziaria regionale attuata attraverso lo strumento delle leggi finanziarie regionali per il 2009, costituisce, per completezza di informazione, come per i precedenti referti, oggetto di un'attenzione specifica nella presente trattazione, che riporta nei prospetti³¹ delle pagine seguenti i contenuti attinenti specificamente alla manovra fiscale ed alle entrate regionali, rinvenibili nelle leggi finanziarie adottate dalle regioni a statuto ordinario³² per il corrente anno 2009. La manovra finanziaria regionale non ha potuto esercitare la leva fiscale per il blocco disposto, per le regioni come per gli enti locali, con il D.L. 93/08 e confermato con il D.L. 112/2008

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
Piemonte	L.R. 30 dicembre 2008, n. 35	IRPEF
		<p>Art. 2 Modifiche alla <i>legge regionale 4 marzo 2003, n. 2</i>.</p> <p>1. L'articolo 1 della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 1 Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF.</p> <p>1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:</p> <p>a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino € 15.000,00 euro;</p> <p>b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori € 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;</p> <p>c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori € 22.000,00 euro.</p> <p>2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.</p> <p>3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:</p> <p>a) 0,9 per cento sui redditi fino € 15.000,00 euro;</p> <p>b) 1,4 per cento sui redditi superiori € 15.000,00 euro".</p>
		IRAP
		<p>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.</p> <p>2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007</p>
Lombardia	L.R. 24 dicembre 2008, n. 34	<p>Art.4 Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico.</p> <p>1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), o mediante affidamento esterno. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, adotta un apposito regolamento per l'attuazione del presente comma.</p>

³¹ **Nota metodologica:** il prospetto, che non ha carattere di esaustività, contiene le previsioni in finanziaria regionale concernenti le aliquote dei principali tributi regionali (IRPEF, IRAP, ARISGAM, Tassa Automobilistica) così come modificate con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008. Per le Regioni delle quali si sono indicati solo gli estremi della legge regionale di riferimento non sono state rinvenute disposizioni specifiche in materia di entrate regionali.

³² Com'è noto le leggi finanziarie negli ultimi anni hanno rappresentato per le Regioni un momento fondamentale del processo di programmazione ed uno strumento la cui importanza è stata uniformemente riconosciuta nonostante le stesse non siano considerate documento contabile obbligatorio in forza di quanto previsto dal d.lgs. n.76/2000. La manovra finanziaria regionale deve poter coniugare la programmazione scaturente dalle necessità locali con la situazione economica del Paese come rappresentata nel DPEF nazionale, affidando al momento della discussione del relativo ddl l'occasione di sviluppo del processo di condivisione delle politiche di bilancio della Giunta con il Consiglio regionale e gli enti locali rappresentati dal Consiglio delle Autonomie.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>Lombardia</p>		<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.</p> <p>3. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 60/1997 è sostituito dal seguente: "2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione".</p> <p>4. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 60/1997 è sostituito dal seguente: "3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa".</p> <p>5. Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da specifiche disposizioni, è di novanta giorni.</p> <p>6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.</p> <p>7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.</p> <p>8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 5. Le somme di ammontare inferiore al predetto importo possono essere portate in compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, ove ciò sia previsto dal vigente ordinamento e secondo le norme da esso stabilite, sempre che l'ammontare di tali somme non sia inferiore all'importo di 12,00 euro.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.</p> <p>10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.</p>
<p>Veneto</p>	<p>IRPEF</p> <p>IRAP</p> <p>L.R.12 gennaio 2009,, n. 1</p>	<p>Art.7 Istituzione dell'IRAP come tributo proprio regionale.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che assume la natura di tributo proprio della Regione.</p> <p>2. In attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa statale vigente.</p> <p>3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali".</p> <p>Art. 8 Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.</p> <p>1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:</p> <p>a) l'aliquota fissata all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;</p> <p>b) l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;</p> <p>c) l'aliquota fissata all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;</p> <p>d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;</p> <p>e) l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.</p> <p>2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento".</p> <p>3. Resta salva l'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.</p>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Liguria	L.R.24 dicembre 2008, n. 43	<p>Art.3 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria).</p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008."</p> <p>Art.4 Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 (LFR 2008)</p> <p>1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. n. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.</p>
E. Romagna	L. R 19dicembre 2008, n. 22	
Toscana	L. R. 24 dicembre 2008, n. 69	<p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 32/2000.</p> <p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive "IRAP"), è aggiunto il seguente:</p> <p>"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008)..</p> <p>Art. 2 Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 32/2000.</p> <p>1. L'articolo 7 della L.R. n. 32/2000, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 7 Determinazione dell'aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni.</p> <p>1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, comma 1-bis, la Regione può variare l'aliquota d'imposta, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, modificare detrazioni e deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della L. 244/2007, mediante legge approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo d'imposta per cui si dispone.</p> <p>2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l'anno di imposta precedente."</p> <p>Art. 3 Modifica dell'articolo 2 della L.R. n. 2/2001.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")</p> <p>Art. 3 Inserimento dell'articolo 2-bis nella L.R. n. 2/2001.</p> <p>1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 2-bis Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).</p> <p>1. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"), l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.»</p>
Marche	L. R. 24 dicembre 2008, n. 37	<p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Art. 29 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p> <p>2. Per la disciplina dell'IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le altre norme vigenti in materia.</p> <p>3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché di quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.</p> <p>4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 5-bis; alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l'anno di imposta 2008, come riparametrate dall'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007.</p>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Umbria	L. R. 5 marzo 2009, n. 4	
		Art. 12 Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria. 1. Alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2007 le parole "con regolamento" sono soppresse; b) dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2007 è inserito il seguente comma: "7-ter. L'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione."
Lazio	L. R. 24 dicembre 2008, n. 31	Art. 33 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". 1. All'articolo 5 della L.R. n. 42/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Qualora i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui che effettua il conferimento, la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può provvedere alla compensazione, con somme dovute a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore."; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2."
Abruzzo		
Molise	L. R. 13 gennaio 2009, n. 1.	A partire dal 1° gennaio 2009 l'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale è determinata come segue: A) USI CIVILI FASCE DI CONSUMO Consumi fino a 120 mc. annui Consumi superiori a 120 mc. annui e fino a 480 mc. annui Consumi superiori a 480 mc. annui e fino a 1.560 mc. annui Consumi superiori a 1.560 mc. annui Imposta sostitutiva B) USI INDUSTRIALI FASCE DI CONSUMO Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc. annui Usi industriali superiori a 1.200.000 mc. annui ADDIZIONALE REGIONALE Euro 0,019 per metro cubo Euro 0,030987 per metro cubo Euro 0,030987 per metro cubo Euro 0,030987 per metro cubo Euro 0,030987 per metro cubo ADDIZIONALE REGIONALE Euro 0,0062 per metro cubo Euro 0,0052 per metro cubo (2)
Campania	L. R. 24 dicembre 2008, n.31	Art. 5 -Copertura disavanzo sanitario 2007. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario accertato in 1.696.481.000,00 euro per l'anno 2007 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in data 26 novembre 2008, lo stanziamento del capitolo H31605, denominato "Copertura disavanzo sanitario 2007", è determinato per l'esercizio 2009, in termini di competenza e di cassa, in 89.812.000,00 euro a valere sulle maggiori disponibilità finanziarie derivanti dal maggior gettito fiscale per le annualità 2006, 2007 e 2008, di cui alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze del 1° dicembre 2008. Art. 6 Copertura disavanzo sanitario 2008. 1. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario stimato per ranno 2008 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in data 26 novembre 2008, al netto della copertura garantita dalle disponibilità finanziarie derivanti dal maggior gettito fiscale relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008, ivi compreso l'accesso al cuneo fiscale di cui alla Comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle Finanze del 1° dicembre 2008 ed al netto della copertura già assicurata nell'esercizio finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa, per 93 milioni di euro a valere sul capitolo C21515, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad 264 milioni di euro sul capitolo H31606

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Puglia	L. R. 19 dicembre 2008, n. 43	<p>Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).</p> <p>2. L'imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dalle altre norme statali e regionali in materia, compresi l'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).</p> <p>3. Fino all'emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007, fermo restando l'integrale finanziamento della spesa regionale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzione con l'Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del d.lgs. 446/1997 e dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario).</p>
Calabria	Provvedimento collegato alla finanziaria 2009	Art.26 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1.11 Andamenti delle principali voci di entrata del Tit. I

Le tabelle che seguono nelle pagine successive mostrano l'andamento delle principali voci dei tributi propri delle regioni, evidenziando che il gettito complessivo delle entrate tributarie che rappresentano circa il 35 per cento delle entrate effettive totali ha fatto registrare un incremento rispetto al 2006 imputabile principalmente all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF che unitamente alla tassa automobilistica continuano a rappresentare il pilastro fondamentale dell'autonomia tributaria delle Regioni assicurando circa il 94,8% del gettito dei tributi propri.

La tabella riportata nella pagina seguente offre un'analisi dell'andamento di previsioni e accertamenti dell'IRAP nell'ultimo quinquennio (2003 – 2007).

La voce IRAP nel confronto fra le previsioni 2006 e quelle 2007, mostra come dato nazionale su base annua, un incremento che, in termini assoluti, è pari a circa 360 milioni di euro, inferiore rispetto a quello registrato nel raffronto fra l'esercizio 2006 e d il 2005 (era pari a circa 2 miliardi e 235 milioni di euro). Il predetto incremento trova conferma anche nelle previsioni definitive, anzi vede incrementato, in modo significativo, il suo importo pari a circa 1 miliardo e 666 milioni di euro e nel dato relativo al gettito, che passa in termini assoluti da 31 miliardi e 976 milioni di euro a 32 miliardi e 824 milioni di euro.

TAB. 26

L'Irap

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	2.768.725	3.058.055	2.629.750	3.060.184	3.382.093	2.843.709	3.058.055	2.675.826	3.060.184	2.945.034	2.843.709	3.058.055	2.675.826	3.060.184	2.945.034
Lombardia	7.400.000	8.353.316	7.801.855	7.929.405	8.493.926	8.353.316	7.801.855	7.929.405	8.115.804	8.422.825	8.353.316	7.801.855	7.929.405	8.103.048	8.434.992
Veneto	2.967.500	2.964.100	3.180.000	3.260.200	2.879.700	3.125.240	3.007.000	3.198.268	3.322.557	3.349.910	3.137.488	3.236.605	3.198.219	3.322.565	3.349.920
Liguria	736.851	740.351	740.351	740.351	914.005	736.851	740.351	740.351	750.051	914.005	736.851	740.351	740.351	705.051	914.005
E. Romagna	2.857.960	2.911.170	2.911.170	2.952.581	3.097.575	2.857.960	2.911.169	2.923.523	3.020.380	3.136.759	2.976.267	2.911.648	2.960.504	3.235.161	3.551.218
Toscana	2.134.867	2.126.920	2.187.792	2.430.294	2.161.180	2.140.634	2.065.820	2.017.200	2.188.929	2.317.639	2.066.832	2.060.872	2.052.904	2.120.427	2.416.095
Marche	859.710	897.132	893.471	868.462	847.715	900.045	897.132	939.457	954.594	922.746	901.332	897.132	938.254	980.876	1.016.362
Umbria	407.930	402.490	418.343	435.077	432.693	407.930	402.490	418.343	412.220	429.650	407.930	402.490	411.960	459.980	481.417
Lazio	3.645.214	3.662.707	4.318.415	4.811.395	4.701.975	4.326.643	4.101.276	4.875.629	3.658.483	4.951.140	3.866.207	3.746.685	3.777.835	4.521.466	4.521.156
Abruzzo	526.940	545.440	561.200	574.000	687.500	532.000	561.240	564.400	656.000	687.500	550.648	559.284	584.343	693.248	748.807
Molise	111.555	111.943	113.395	119.508	116.599	111.555	112.206	118.099	119.508	116.599	122.197	114.400	113.946	142.234	128.244
Campania	1.836.049	1.836.049	1.855.000	2.070.524	2.237.328	1.836.049	1.836.049	1.939.578	2.178.236	2.252.478	1.818.302	1.855.370	1.966.010	2.208.808	2.255.653
Puglia	1.204.640	1.213.485	1.027.470	1.575.072	1.221.531	1.204.640	1.213.485	1.575.072	1.575.072	1.221.531	1.213.485	1.027.470	1.575.072	1.575.120	1.221.531
Basilicata	189.000	202.000	206.000	208.000	216.000	200.980	202.000	206.000	208.000	216.000	200.980	209.521	206.000	212.004	213.651
Calabria	534.533	534.533	574.950	619.057	623.908	534.533	558.642	619.057	623.908	626.491	555.020	574.950	619.057	635.864	626.491
TOTALE	28.181.474	29.559.691	29.419.162	31.654.110	32.013.728	30.112.085	29.468.770	30.740.208	30.843.926	32.510.307	29.750.564	29.196.688	29.749.686	31.976.036	32.824.576

	Accertamenti / Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	100	100	100	100	100	672,1	716,1	617,9	704,8	676,6	109,4	120,1	102,8	109,7	103,3
Lombardia	100	100	100	100	100	917,1	843,7	844,2	855,2	883,7	149,3	141,5	140,5	133,1	134,9
Veneto	100,4	107,6	100	100	100	685,4	697,1	680,5	701,2	701,8	111,6	116,9	113,2	109,1	107,2
Liguria	100	100	100	94,0	100	468,7	469,3	465	437,9	568,5	76,3	78,7	77,4	68,1	86,8
E. Romagna	104,1	100	101,3	107,1	113,2	738,5	713,6	713,1	772,6	840,9	120,3	119,7	118,7	120,2	128,4
Toscana	96,6	99,8	101,8	96,9	104,2	587,8	577,9	570,5	585,8	664,1	95,7	96,9	94,9	91,2	101,4
Marche	100,1	100	99,9	102,8	110,1	607,1	596,2	617,8	641,6	661,7	98,9	100	102,8	99,8	101,0
Umbria	100	100	98,5	111,6	112,0	489	474,6	479,6	530,0	551,5	79,6	79,6	79,8	82,5	84,2
Lazio	89,4	91,4	77,5	123,6	91,3	751,3	719,8	716,9	852,3	823,0	122,4	120,7	119,3	132,6	125,7
Abruzzo	103,5	99,7	103,5	105,7	108,9	432,5	434,9	449,7	531,1	571,7	70,4	72,9	74,8	82,7	87,3
Molise	109,5	102	96,5	119,0	110,0	380,6	355,6	353,9	443,2	400,7	62	59,6	58,9	69,0	61,2
Campania	99	101,1	101,4	101,4	100	317,6	322,1	339,6	381,4	389,6	51,7	54	56,5	59,4	59,5
Puglia	100,7	84,7	100	100	100	301,6	254,3	387,2	386,9	300,1	49,1	42,6	64,4	60,2	45,8
Basilicata	100	103,7	100	101,9	98,9	336,8	351	345,3	356,9	361,3	54,8	58,9	57,5	55,5	55,2
Calabria	103,8	102,9	100	101,9	100	276,5	285,9	308,1	317,2	313,6	45	47,9	51,3	49,4	47,9
TOTALE	98,8	99,1	96,8	103,7	101	614,1	596,3	601	642,6	654,9	100	100	100	100	100

TAB. 27

L'Irpef

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	815.000	642.067	970.214	1.200.000	970.214	785.916	642.067	1.077.288	1.105.405	800.023	785.890	642.067	1.077.288	935.405	800.023
Lombardia	1.320.000	1.296.429	1.495.060	1.454.888	1.574.379	1.296.429	1.495.060	1.432.635	1.487.113	1.624.379	1.296.429	1.495.060	1.432.635	1.575.874	1.806.422
Veneto	614.400	591.020	604.200	608.200	674.600	581.670	602.620	586.474	607.434	615.275	581.671	664.703	596.938	607.434	615.275
Liguria	147.707	147.707	147.707	147.707	261.901	147.707	147.707	147.707	217.707	261.901	147.707	147.707	147.707	217.707	261.901
E. Romagna	444.736	496.656	496.660	474.059	674.488	444.736	496.660	469.319	484.488	708.397	453.599	496.660	488.125	484.728	727.294
Toscana	332.819	322.230	325.968	417.691	370.080	317.577	380.540	359.631	417.691	395.221	344.517	356.029	304.195	363.319	386.327
Marche	178.880	181.464	187.133	156.608	167.242	185.313	200.552	156.713	155.898	163.959	187.719	200.552	156.713	155.898	163.959
Umbria	79.385	93.124	109.907	87.963	94.356	79.385	93.124	90.052	86.593	94.356	79.385	93.124	88.108	83.405	90.291
Lazio	246.350	246.350	359.950	668.591	581.586	290.627	549.290	569.066	681.110	644.347	290.627	549.290	569.066	581.586	644.347
Abruzzo	87.750	82.507	99.100	111.100	175.900	87.750	99.007	107.500	165.100	175.900	102.829	106.477	97.539	147.615	158.784
Molise	19.348	16.966	28.420	31.000	24.642	19.348	21.420	24.112	31.000	24.642	22.880	26.566	20.795	26.091	32.020
Campania	287.162	287.162	343.349	439.140	513.550	287.162	307.750	343.349	446.320	545.399	284.162	337.770	326.370	518.855	519.532
Puglia	275.000	252.555	229.530	228.922	233.958	275.000	252.555	228.922	228.922	233.958	275.514	252.555	228.922	228.930	233.958
Basilicata	33.000	37.200	37.000	37.000	38.000	30.683	37.200	37.000	37.000	38.000	30.683	37.200	38.275	39.117	37.969
Calabria	134.967	134.967	133.246	213.213	228.995	134.967	134.967	213.214	215.995	223.942	146.411	134.967	213.214	215.995	223.942
TOTALE	5.016.504	4.828.404	5.567.444	6.276.082	6.583.891	4.964.270	5.460.519	5.842.982	6.367.776	6.549.699	5.030.023	5.540.727	5.785.890	6.181.959	6.702.044

	Accertamenti / Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	100	100	100	84,6	100	185,7	150,4	248,8	215,4	183,8	178,9	132,9	217,2	173,4	137,45
Lombardia	100	100	100	106,0	111,2	142,3	161,7	152,5	166,3	189,2	137,1	142,9	133,1	133,9	141,53
Veneto	100	110,3	101,8	100	100	127,1	143,2	127,0	128,2	128,9	122,4	126,5	108,7	103,2	96,40
Liguria	100	100	100	100	100	93,9	93,6	92,8	135,2	162,9	90,5	82,7	81	108,8	121,82
E. Romagna	102,0	100	104	100	102,7	112,5	121,7	117,6	115,8	172,2	108,4	107,6	102,6	93,2	128,79
Toscana	108,5	93,6	84,6	87,0	97,7	98	99,8	84,5	100,4	106,2	94,4	88,2	73,8	80,8	79,41
Marche	101,3	100	100	100	100	126,4	133,3	103,2	102,0	106,7	121,8	117,8	90,1	82,1	79,83
Umbria	100	100	97,8	96,3	95,7	95,2	109,8	102,6	96,1	103,4	91,7	97	89,5	77,4	77,35
Lazio	100	100	100	85,4	100	56,5	105,5	108	109,6	117,3	54,4	93,2	94,3	88,2	87,72
Abruzzo	117,2	107,5	90,7	89,4	90,3	80,8	82,8	75,1	113,1	121,2	77,8	73,2	65,5	91,0	90,66
Molise	118,3	124	86,2	84,2	129,9	71,3	82,6	64,6	81,3	100	68,6	73	56,4	65,4	74,82
Campania	99	109,8	95,1	116,3	95,3	49,6	58,6	56,4	89,6	89,7	47,8	51,8	49,2	72,1	67,10
Puglia	100,2	100	100	100	100	68,5	62,5	56,3	56,2	57,5	65,9	55,2	49,1	45,3	42,99
Basilicata	100	100	103,4	105,7	99,9	51,4	62,3	64,2	65,8	64,2	49,5	55,1	56	53,0	48,02
Calabria	108,5	100	100	100	100	72,9	67,1	106,1	107,8	112,1	70,3	59,3	92,6	86,7	83,82
TOTALE	101,3	101,5	99	97,1	102,3	103,8	113,2	116,9	124,2	133,7	100	100	100	100	100

TAB. 28

L'accisa

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	294.380	294.380	294.380	294.380	224.380	294.380	294.380	294.380	294.406	224.380	204.362	201.506	173.552	218.789	224.380
Lombardia	400.000	400.000	400.000	380.700	315.000	400.000	400.000	400.000	355.700	315.000	414.300	406.526	357.168	350.284	319.737
Veneto	230.000	226.660	218.000	200.000	192.500	230.000	226.660	218.000	200.000	192.500	228.068	220.611	195.573	183.097	176.496
Liguria	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	88.413	91.413	91.413	91.413	91.413	88.413
E. Romagna	216.000	216.000	211.000	173.000	162.000	216.000	211.000	205.000	160.500	162.000	211.086	205.872	178.734	167.299	150.397
Toscana	225.950	225.950	200.000	210.000	165.344	225.950	225.950	200.000	210.000	170.344	211.795	214.985	176.891	170.309	161.779
Marche	75.403	72.000	67.760	61.540	57.777	75.403	72.000	65.692	59.518	54.143	75.403	69.395	57.777	58.733	48.949
Umbria	48.417	45.000	45.000	36.000	37.500	48.417	45.000	45.000	36.000	36.500	42.877	36.699	34.951	33.369	27.321
Lazio	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	200.431	262.854	200.509	352.781
Abruzzo	64.365	64.365	59.000	60.182	55.682	64.365	64.365	61.500	60.182	55.682	58.446	57.257	50.125	49.723	45.934
Molise	11.879	11.706	11.750	10.400	9.500	11.879	11.706	11.750	10.400	9.500	10.871	8.897	8.901	8.918	8.524
Campania	242.260	194.520	238.563	253.470	250.100	242.260	235.083	238.563	253.470	250.100	256.417	226.525	208.250	285.046	174.570
Puglia	142.000	150.000	140.000	150.000	132.202	142.000	150.000	140.000	155.494	132.202	142.000	154.444	150.000	123.590	96.692
Basilicata	21.000	16.000	17.600	18.000	18.000	21.000	17.600	17.600	18.000	17.000	13.963	19.025	16.585	16.187	14.299
Calabria	82.277	82.277	68.846	60.846	60.846	82.277	82.277	68.846	71.931	60.846	82.277	60.846	68.846	71.931	60.846
TOTALE	2.481.344	2.426.271	2.399.312	2.335.931	2.108.244	2.481.344	2.463.434	2.393.744	2.313.014	2.104.610	2.379.277	2.174.432	2.031.620	2.029.197	1.951.118

	Accertamenti / Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	69,4	68,5	59	74,3	100	48,3	47,2	40,1	50,4	51,5	98,3	106,2	97,6	112,8	132,4
Lombardia	103,6	101,6	89,3	98,5	101,5	45,5	44	38	37,0	33,5	92,6	99	92,6	82,7	86,0
Veneto	99,2	97,3	89,7	91,5	91,7	49,8	47,5	41,6	38,6	37,0	101,5	107	101,4	86,5	95,0
Liguria	100	100	100	100	100	58,1	57,9	57,4	56,8	55,0	118,4	130,5	139,9	139,2	141,3
E. Romagna	97,7	97,6	87,2	104,2	92,8	52,4	50,5	43,1	40,0	35,6	106,7	113,6	104,9	89,4	91,5
Toscana	93,7	95,1	88,4	81,1	95,0	60,2	60,3	49,2	47,0	44,5	122,6	135,7	119,8	105,3	114,2
Marche	100	96,4	88	98,7	90,4	50,8	46,1	38	38,4	31,9	103,4	103,8	92,7	86,0	81,9
Umbria	88,6	81,6	77,7	92,7	74,9	51,4	43,3	40,7	38,4	31,3	104,7	97,4	99,1	86,0	80,4
Lazio	100	59,7	78,2	59,7	105,0	65,3	38,5	49,9	37,8	64,2	133	86,7	121,5	84,6	165,0
Abruzzo	90,8	89	81,5	82,6	82,5	45,9	44,5	38,6	38,1	35,1	93,5	100,3	94	85,2	90,1
Molise	91,5	76	75,8	85,8	89,7	33,9	27,7	27,6	27,8	26,6	69	62,3	67,4	68,1	68,4
Campania	105,8	96,4	87,3	112,5	69,8	44,8	39,3	36	49,2	30,1	91,2	88,5	87,6	110,1	77,5
Puglia	100	103,0	107,1	79,5	73,1	35,3	38,2	36,9	30,4	23,8	71,9	86,1	89,8	67,9	61,0
Basilicata	66,5	108,1	94,2	89,9	84,1	23,4	31,9	27,8	27,2	24,2	47,6	71,8	67,7	61,0	62,1
Calabria	100	74	100	100	100	41	30,3	34,3	35,9	30,5	83,5	68,1	83,5	80,3	78,2
TOTALE	95,9	88,3	84,9	87,7	92,7	49,1	44,4	41	40,8	38,9	100	100	100	100	100